

CONSIGLIO DI STATO

I Sezione, 22 maggio 2002, n. 1392/2002.

Ministero dell'interno. Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – Ufficio rapporti con gli amministratori degli enti locali. Quesito concernente gli artt. 84 e 85 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Definitività della sentenza di secondo grado.

Omissis.

CONSIDERATO - Il quesito posto dal Ministero dell'interno si articola in due aspetti tra loro connessi.

Ed infatti, tanto con riferimento alla fattispecie (relativa al rinnovo delle elezioni a seguito di annullamento definitivo delle medesime) disciplinata dall'art. 85 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e dall'art. 8 della legge n. 120 del 1999 (che ha, tra l'altro, da ultimo sostituito l'art. 2 della legge n. 182 del 1991), quanto con riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 84 del D.P.R. n. 570 del 1960 (nel caso di pronuncia di ineleggibilità del sindaco o del presidente della Provincia da parte del giudice ordinario, che comporta come conseguenza la caducazione del consiglio comunale o provinciale) in relazione all'art. 373 del Codice di procedura civile (che stabilisce che la presentazione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello non ne sospende l'esecuzione), ciò che si intende anzitutto chiarire è se la «definitività» della pronuncia giurisdizionale in materia possa, allo stato attuale della normazione, venire intesa come coincidente o meno con il concetto di «esecutorietà» della sentenza (affermato, in generale, con riferimento alle sentenze pronunciate in grado di appello, dall'art. 373 del Codice di procedura civile).

Al riguardo, allo stato attuale della normazione, non si ritiene di poter dissentire dall'opinione già espressa in materia dall'Avvocatura dello Stato, che ha chiaramente evidenziato che solo la sentenza passata in giudicato o la sentenza di ultima istanza determina un accertamento irretrattabile della illegittimità (art. 48 del R.D. n. 1054 del 1924; art. 324 Cod. proc. civ.), mentre tale non è la sentenza (ancorché esecutiva) soggetta a ricorso ad una istanza giurisdizionale superiore, con la conseguenza che - ai fini della convocazione dei comizi elettorali e della connessa legittimazione del commissario prefettizio fino alla convalida degli eletti - deve farsi esclusivo riferimento alla data in cui l'accertamento giudiziario è divenuto incontrovertibile.

Altro problema è invece quello, parimenti sollevato dalla richiedente Amministrazione, se sia opportuno, - onde ovviare agli inconvenienti pratici che può comportare l'eccessivo dilatarsi dei tempi in attesa di una sentenza definitiva - una modifica della attuale normativa prevedendo - in particolare per il caso di annullamento delle elezioni in sede giurisdizionale - un intervento legislativo sui menzionati artt. 84 e 85 del D.P.R. n. 560 del 1960 e relativa normativa di settore che consenta di ancorare la convocazione dei comizi elettorali o allo spirare dei termini per la presentazione del ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza di primo grado del T.A.R., ovvero alla sentenza di annullamento da parte del Consiglio di Stato stesso, prescindendo in tal caso dalla eventuale pendenza del giudizio avanti alla Cassazione per motivi di giurisdizione.

Ad avviso di questo Consesso tutte le esigenze di opportunità prospettate dall'Amministrazione, pur essendo certamente apprezzabili, sono da ritenere, tuttavia, recessive di fronte all'esigenza (parimenti già evidenziata dall'Avvocatura dello Stato) che il rispetto della volontà degli elettori (che è un principio sostanziale della vigente Costituzione, sul quale si fonda la «democraticità» stessa della Repubblica) venga comunque affermato accertando in modo definitivo ed incontrovertibile la eventuale illegittimità della elezione o la ineleggibilità degli eletti.

Semmai una eventuale modifica legislativa, rispettosa del principio di cui sopra dovrebbe - nell'unica ottica attualmente possibile di accelerazione dei tempi - introdurre la previsione, nel caso di annullamento delle elezioni in sede giurisdizionale (e anche nel caso di caducazione del Consiglio comunale o provinciale per effetto di pronuncia definitiva sulla ineleggibilità del sindaco o del presidente della Provincia da parte dell'A.G.O.), di un turno elettorale eccezionale, da effettuarsi *ad hoc*, in ogni caso, nei termini più brevi possibili rispetto al momento della «definitività» della pronuncia giurisdizionale.

Omissis.